



G.26180

Sent. n. 123/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna

composta dai seguenti magistrati:

Donata Cabras

Presidente

Gaetano Berretta

Consigliere relatore

Elena Brandolini

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.26180 del registro di Segreteria, ed in relazione

all'istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130, c.g.c., presentata,

con comparsa depositata agli atti del giudizio, dalla Signora

XX XX), nata a omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolò d'Elia del

Foro di Milano (nicolo.delia@milano.pecavvocati.it), giusta procura speciale

allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo

Studio del medesimo sito in Milano, Galleria Passarella n. 1.

Vista l'istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130 c.g.c.,

presentata dalla convenuta con la comparsa di costituzione depositata agli

atti del giudizio;

Visto il parere depositato dalla Procura Regionale ai sensi dell'art. 130,

comma 1, c.g.c.;

Visto il Decreto Presidenziale n.9/2025 del 14 maggio 2025 di ammissione

al rito abbreviato.

	Uditi, all’udienza in camera di consiglio del 17.7.2025, celebrata con	
	l’assistenza del Segretario, Dott.ssa Annalisa Lombardini, il Consigliere	
	Relatore dott. Gaetano Berretta, il Pubblico Ministero in persona del Vice	
	Procuratore Generale, dott.ssa Elisabetta Usai e, su delega dell’Avv. Nicolò	
	d’Elia, l’Avv. Monia Marroccu per la convenuta XX.	
	FATTO	
	Con atto di citazione depositato il 18.4.2024, la Procura Regionale ha	
	convenuto in giudizio la dott.ssa XX, dirigente medico presso la SSD di	
	Chirurgia Maxillo Facciale dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari,	
	per sentirla condannare, con imputazione a titolo di colpa grave, al	
	risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in euro 8.630,00,	
	asseritamente cagionato all’amministrazione sanitaria di appartenenza in	
	conseguenza della definizione stragiudiziale di un contenzioso con un	
	paziente del servizio sanitario che aveva domandato ed ottenuto il ristoro dei	
	danni subiti a seguito di un intervento chirurgico.	
	L’organo requirente ha riferito di aver appreso la notizia di danno a	
	seguito di specifica comunicazione, in data 18.7.2019, da parte della Azienda	
	Ospedaliera Brotzu nella quale si rappresentava che con la Deliberazione n.	
	654 del 14 marzo 2019 era stato liquidato l’importo pari ad euro 8.630,00,	
	interamente a carico del bilancio aziendale, in esecuzione dell’accordo	
	transattivo intervenuto tra la A.O. G. Brotzu e il Sig. X X quale risarcimento	
	danni del sinistro occorso a quest’ultimo.	
	A sostegno della prospettazione accusatoria venivano esposti i	
	seguenti fatti.	
	1) In data 10.3.2017, il sig. X , si recava presso l’ospedale Brotzu con la	
	2	

sottoscritta in totale buona fede all'avulsione chirurgica del 47 con la convinzione si trattasse del 48 anch'esso in inclusione ossea” (cfr. Relazione sanitaria della dott.ssa X X del 10.7.2017).

6) Nella relazione medico-legale del dott. Francesco Mauro Dubolino, perito della compagnia di assicurazione dell'azienda ospedaliera, veniva osservato che *“La vicenda, esclusivamente sulla base della documentazione sanitaria esibita e limitatamente alle competenze dello scrivente (non odontoiatra), sembrerebbe parlare da sé. Si tratta di un quadro di disodontiasi dell'elemento 48 sulla cui indicazione alla estrazione chirurgica non sembrerebbero esservi particolari dubbi. Risulta però che l'elemento dentario, erroneamente estratto, sia stato l'elemento 47. Ne consegue dunque un danno derivante dalla perdita dell'elemento dentario erroneamente estratto ed un danno correlato ai relativi costi per una sua sostituzione protesica. Vi è da precisare che, laddove rimborsati i costi relativi a tale ultimo trattamento (secondo considerazione che dovrà redigere un odontoiatra di fiducia), andrà proporzionalmente ricalibrato il danno di natura permanente relativo alla perdita dell'elemento dentario 47 la cui valutazione non sarà più pari all'uno per cento ma allo zero virgola cinque per cento”* (cfr. Relazione medico-legale svolta per l'impresa di assicurazione AM del 9.2.2018).

7) Durante la riunione del 5.2.2019 del Comitato di valutazione sinistri dell'Azienda ospedaliera, la Dott.ssa X confermava la propria responsabilità.

	8) A seguito dell'adesione alla proposta di accordo bonario della	
	compagnia assicuratrice, le parti definivano transattivamente la	
	vicenda per un importo complessivo pari a 8.630,00 euro, corrisposto	
	direttamente e per intero dalla A.O. G. Brotzu al sig. X con la	
	succitata Deliberazione n. 654 del 14.3.2019	
	Sulla base del riferito quadro fattuale, la Procura Regionale imputava	
	il danno erariale sopportato dall'azienda sanitaria a seguito del pagamento	
	dell'importo risarcitorio in favore del Sig. X ad un comportamento	
	gravemente negligente del medico convenuto, consistito nell'estrarre un	
	dente sano, anziché il dente oggetto della programmata avulsione chirurgica.	
	La condotta del sanitario sarebbe stata infatti caratterizzata da una	
	macroscopica devianza dai canoni di diligenza e perizia tecnico-	
	professionali, tale da essere censurabile a titolo di colpa grave.	
	La Procura Regionale dava conto di aver fatto precedere il deposito	
	dell'atto di citazione dalla notificazione dell'invito a fornire deduzioni e	
	analizzava le deduzioni difensive presentate dalla convenuta nella fase	
	preprocessuale, ritenendole tuttavia inidonee a superare l'addebito	
	risarcitorio.	
	L'organo requirente ha quindi concluso domandando la condanna	
	della Dott.ssa XX, con imputazione a titolo di colpa grave, al risarcimento,	
	in favore della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS, della somma	
	di euro 8.630,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del	
	giudizio.	
	Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data	
	18.4.2024, il giudizio veniva fissato per l'udienza dibattimentale del	
	5	

	14.5.2025.	
	Con comparsa di costituzione depositata in segreteria il 24.4.2025, si	
	è costituita in giudizio la Dott.ssa XX, rappresentata e difesa dall'Avv.	
	Nicolò d'Elia.	
	La convenuta ha riepilogato gli svolgimenti processuali e le	
	contestazioni avanzate dall'organo requirente nei propri confronti e dopo	
	aver eccepito l'infondatezza della prospettazione accusatoria formulata dalla	
	Procura Regionale ed aver rimarcato la correttezza della propria condotta,	
	ha formulato tuttavia istanza di definizione abbreviata del giudizio di	
	responsabilità (art. 130 c.g.c.) con il pagamento della somma di euro	
	2.589,00, pari al 30% dell'intera somma oggetto della domanda risarcitoria.	
	Sull'istanza di rito abbreviato, la Procura Regionale, con memoria	
	resa in data 18.4.2025, ha espresso parere favorevole alla definizione	
	agevolata in ordine all' <i>an debeatur</i> . In ordine al <i>quantum debeatur</i> ha	
	tuttavia evidenziato che la somma dovuta per la definizione alternativa del	
	giudizio ex art.130 c.g.c. avrebbe dovuto essere ragguagliata al 50% del	
	danno contestato in citazione (euro 4.315,00).	
	Con Decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale del	
	24.4.2025, il giudizio relativo all'istanza di definizione del procedimento con	
	rito abbreviato veniva conseguentemente chiamato per l'udienza camerale	
	del 14.5.2025, a seguito della quale, con Decreto del Presidente della	
	Sezione Giurisdizionale n.9/2025 l'istanza di applicazione del rito abbreviato	
	veniva accolta.	
	Il Collegio disponeva l'ammissione della Dott.ssa X a definire la	
	propria posizione con il pagamento, entro trenta giorni, di una somma	
	6	

	corrispondente ad una percentuale pari al 50% del danno erariale contestato	
	nell'atto di citazione, che veniva fissata definitivamente in euro 4.315,00.	
	Il giudizio veniva rinviato ex art.130, comma 7 c.g.c., all'odierna	
	camera di consiglio, nella quale la difesa del convenuto ha chiesto la	
	definizione del giudizio, essendo stato provveduto al pagamento della	
	somma di euro 4.315,00, come previsto nel Decreto n.9/2025. L'intervenuto	
	pagamento veniva dimostrato tramite il deposito della relativa	
	documentazione contabile, segnatamente una copia del bonifico bancario	
	effettuato in favore dell'amministrazione sanitaria.	
	Il Pubblico Ministero ha concordato in merito all'intervenuto	
	espletamento delle formalità previste dal rito speciale e si è associato alle	
	conclusioni della difesa della parte istante, insistendo tuttavia per la	
	condanna della convenuta alle spese del giudizio.	
	DIRITTO	
	L'art.130, comma 1 del nuovo codice della giustizia contabile,	
	approvato con il D.lgs n. 174/2016, prevede che <i>"In alternativa al rito</i>	
	<i>ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo</i>	
	<i>scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme</i>	
	<i>risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e</i>	
	<i>concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di</i>	
	<i>decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla</i>	
	<i>sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il</i>	
	<i>pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa</i>	
	<i>risarcitoria azionata in citazione"</i> .	
	I successivi commi 6 e 7 prevedono inoltre che <i>"Il collegio, con</i>	
	7	

	<i>decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla</i>	
	<i>richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in</i>	
	<i>ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell'entità del</i>	
	<i>danno.... In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la</i>	
	<i>somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta</i>	
	<i>giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera</i>	
	<i>di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e</i>	
	<i>regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”.</i>	
	Il comma 8 statuisce infine che “ <i>il collegio definisce il giudizio con</i>	
	<i>sentenza provvedendo sulle spese</i> ”. Il comma 9 definisce espressamente	
	“ <i>non impugnabile</i> ” la sentenza pronunciata in primo grado.	
	Nel caso di specie, l'intervenuta ammissione della convenuta al rito	
	abbreviato è stata puntualmente seguita dal tempestivo pagamento della	
	somma agevolata fissata nel Decreto n.9/2025, come comprovato dalla	
	documentazione depositata agli atti del giudizio, segnatamente copia del	
	bonifico bancario eseguito presso il Banco di Sardegna in data 5.6.2025, con	
	valuta di regolamento in pari data, per la somma di euro 4.315,00 in favore	
	dell'Azienda per la Tutela della Salute – ATS della Regione Sardegna.	
	Deve essere pertanto dichiarata la definizione del giudizio abbreviato	
	nei confronti della Dott.ssa XX ai sensi dell'art.130, comma 8, del codice di	
	giustizia contabile.	
	Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate,	
	come in dispositivo, a carico della convenuta.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna,	
	8	

	definitivamente pronunciando,	
	DICHIARA	
	L'intervenuta definizione alternativa del giudizio nei confronti della	
	convenuta XX, ai sensi dell'art.130, comma 8. c.g.c..	
	Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in euro 122,47, sono poste a	
	carico della convenuta XX e liquidate a favore dello Stato.	
	DISPONE	
	In applicazione dell'art. 52, D. Lgs. n. 196 del 2003, che in caso di	
	diffusione della presente Sentenza in qualsiasi forma, per finalità di	
	informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante	
	reti di comunicazione elettronica, siano omesse le generalità e gli altri	
	elementi identificativi, anche indiretti, della convenuta, dei terzi e, se	
	esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 17.7.2025.	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Gaetano Berretta Donata Cabras	
	(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)	
	Depositato in Segreteria il 22/07/2025	
	Il Dirigente	
	Dott. Paolo Carrus	
	(firma apposta digitalmente)	
	In esecuzione del Provvedimento ai sensi del menzionato art. 52, D. Lgs. n.	
	196 del 2003, in caso di diffusione della presente Sentenza in qualsiasi	
	9	

[illegible]

Il Dirigente

Dott. Paolo Carrus

(firma apposta digitalmente)